



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 3 maggio 2022 n.75

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Vista la Legge 2 agosto 2019 n.120;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 25 aprile 2022;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO DI ABILITAZIONE
AL COMANDO DI UNITÀ DA DIPORTO IMPIEGATE IN ATTIVITÀ
COMMERCIALE (COMMERCIAL YACHT) E MODIFICHE ALLA LEGGE 2
AGOSTO 2019 N.120 “RIFORMA IN MATERIA DI NAVIGAZIONE
MARITTIMA” E SUCCESSIVE MODIFICHE**

TITOLO I

**TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO DI ABILITAZIONE AL COMANDO DI
UNITÀ DA DIPORTO IMPIEGATE IN ATTIVITÀ COMMERCIALE
(COMMERCIAL YACHT)**

Art. 1

(Scopo)

1. Le disposizioni del presente decreto delegato disciplinano il rilascio dei titoli professionali per il comando e la condotta delle unità da diporto impiegate in attività commerciale.

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:
 - a) Legge: Legge 2 agosto 2019 n.120 “Riforma in materia di navigazione marittima e successive modifiche”;
 - b) Viaggio costiero: viaggio lungo il quale l'unità non si allontana oltre 70 miglia da un approdo di riparo;

- c) Certificato di Competenza (di seguito anche brevemente CoC): certificato di competenza denominato “Comandante di Yacht commerciale”, per viaggi costieri;
- d) Comandante di Yacht commerciale: persona abilitata al Comando di Yacht commerciale fino a 500 GT (tonnellate di stazza lorda), per viaggi costieri;
- e) Autorità: l’Autorità per l’Aviazione Civile, per la Navigazione Marittima e l’Omologazione in breve Autorità;
- f) Convenzione internazionale STCW 78/95 (International Convention on Standards of training certification and Watchkeeping for Seafarers): Convenzione internazionale sugli standard di preparazione e certificazione degli equipaggi marittimi;
- g) IMO: International Maritime Organization;
- h) Centri di formazione e addestramento marittimo: i centri dove si svolgono i corsi specialistici, previsti dalla convenzione STCW, per il personale marittimo che erogano percorsi di formazione specialistica sulla base dei requisiti di formazione fissati dalla Convenzione STCW e del relativo codice, riconosciuti dall’Autorità sulla base delle risultanze di un Audit, secondo i principi delle norme di standardizzazione ISO e le procedure stabilite dall’Autorità;
- i) Unità da diporto ad uso commerciale: come definito dai codici tecnici di riferimento, denominati “Yacht codes” per unità inferiori a 24 metri e superiori a 24 metri di lunghezza;
- j) lunghezza: la lunghezza dell’unità, citata nel presente decreto è quella secondo la definizione fissata dalla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico conclusa a Londra il 5 aprile 1966.

Art.3

(Comando e condotta delle unità da diporto ad uso commerciale e Certificato di Competenza)

1. Le unità da diporto utilizzate a scopo commerciale, fino a 500 GT - tonnellate di stazza lorda - adibite al trasporto, fino a 12 passeggeri, possono essere condotte da Comandanti che siano in possesso dei Certificati di Competenza secondo i requisiti indicati nei successivi articoli.
2. Il Certificato di Competenza per il Comando e condotta delle unità da diporto ad uso commerciale, è rilasciato secondo i criteri della Convenzione internazionale STCW 78/95 e successivi emendamenti, come Certificato equivalente al Certificato di Competenza per Comandanti abilitati alla navigazione in viaggi costieri, in linea con i principi di cui all’articolo IX e della Regola II/3 della Convenzione medesima. Detta Certificazione è rilasciata su apposito “Modello” previsto dalla citata Convenzione dall’Autorità ed è notificata presso l’IMO, in forza dell’articolo IX, comma 2 della citata Convenzione STCW.

Art.4

(Requisiti per il conseguimento del Certificato di Competenza)

1. Il personale che intende conseguire la Certificazione di Competenza deve possedere uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver effettuato 12 mesi di navigazione su navi mercantili, in qualità di ufficiale abilitato al servizio di guardia di navigazione; ovvero
 - b) possedere l’abilitazione, senza limiti, per il Comando di imbarcazione da diporto aventi lunghezza fino a 24 metri, da almeno 5 anni; ovvero
 - c) possedere l’abilitazione al Comando di navi da diporto, di lunghezza superiore a 24 metri, da almeno 5 anni;
 - d) età non inferiore a 20 anni;
 - e) idoneità fisica, secondo i criteri dalla Convenzione internazionale MLC (Maritime labour Convention,2006).

2. Il personale interessato ad ottenere il suddetto Certificato di Competenza (CoC), dovrà inoltre frequentare i seguenti corsi formativi, previsti dal capitolo II e VI del Codice STCW, presso centri di addestramento riconosciuti dall'Autorità:

- antincendio di base e avanzato;
- sopravvivenza in mare;
- GMDSS (restricted operator certificate – ROC);
- radar Base e ARPA;
- PSSR – Personal safety and social responsibility;
- Ship security Officer.

3. Al termine del completamento dei citati corsi, i candidati dovranno sostenere un esame teorico secondo il programma d'esame di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

Art.5

(CoC - Certificato di Competenza per il Comando di unità da diporto ad uso commerciale)

1. Il personale in possesso dei requisiti di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b) può conseguire la Certificazione di Competenza, per il Comando di unità di lunghezza fino a 24 metri ed aventi una stazza lorda fino a 200 GT.

2. Il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), può conseguire la Certificazione di Competenza, per il Comando di unità di lunghezza superiore a 24 metri e fino al limite di 500 GT.

Art.6

(Ufficiale di navigazione abilitato per unità da diporto commerciali fino a 500 GT – tonnellate di stazza lorda)

1. Il personale in possesso del titolo di "Comandante di Yacht commerciale" per unità fino a 24 metri di lunghezza, possono imbarcare in qualità di ufficiale di navigazione, in servizio di guardia, sulle unità di lunghezza superiore a 24 metri, fino a 500 GT.

Art.7

(Esami)

1. Gli esami per il conseguimento dei suddetti Certificati di competenza sono sostenuti dinnanzi ad una commissione esaminatrice costituita da:

- a) Direttore Generale dell'Autorità con funzione di presidente, o altro funzionario dell'Autorità medesima all'uopo delegato;
- b) un esperto esaminatore nominato dalla Autorità;
- c) un funzionario nominato dall'Autorità, con la funzione di segretario della sessione di esame.

2. Il Candidato che intende conseguire i titoli professionali, di cui al presente decreto, deve presentare apposita istanza corredata da ricevuta di pagamento, secondo il tariffario previsto dall'Autorità.

Art. 8

(Validità del CoC)

1. Il Certificato di Competenza rimarrà valido per 5 anni, se durante tale periodo è stato effettuato almeno 1 anno di navigazione effettiva, a bordo di navi mercantili o Yachts commerciali, impiegati in viaggi costieri.

2. Il Certificato di Competenza dovrà essere riconfermato, in relazione alla validità periodica dei corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 2, come stabilito dalla convenzione internazionale STCW.

3. Il Certificato CoC è sospeso dall'Autorità qualora, in sede di accertamento sanitario periodico, previsto dalla Convenzione MLC, risulti la temporanea perdita dell'idoneità fisica e psichica. In tal caso il CoC è sospeso fino a quando l'interessato non produca la certificazione attestante l'idoneità psicofisica. Il CoC può essere altresì sospeso dall'Autorità, fino a 12 mesi in uno dei seguenti casi:

- a) per accertata assunzione del comando, della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altra sostanza inebriante o stupefacente;
- b) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza, negligenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre incidenti e danni a persone, cose nonché alle infrastrutture portuali e di ormeggio;
- c) su richiesta della competente Autorità Giudiziaria per motivi di pubblica sicurezza.

4. La revoca del certificato può avvenire nei seguenti casi:

- a) perdita dell'idoneità fisica;
- b) decesso dell'interessato.

Art.9

(Registrazione dei Certificati)

1. I dati relativi ai certificati rilasciati e le successive variazioni vengono annotati in apposita banca dati informatica tenuta dall'Autorità.

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2019 N. 120 E SUCCESSIVE MODIFICHE – RIFORMA IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA

Art. 10

(Modifiche al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) dell'articolo 25 della Legge n.120/2019 e successive modifiche)

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 25 della Legge n.120/2019 così come modificato dall'articolo 6 del Decreto Delegato n.144/2021, è aggiunto il numero 2 bis):

“2 bis) Scrittura privata, ad esclusione della categoria “Natante da Diporto”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 58 della Legge n.120/2019)

1. L'articolo 58 della Legge n.120/2019 è così sostituito:

“Art. 58

(Elenco equipaggio - crew list)

1. Il Comandante della nave tiene a bordo un elenco dell'equipaggio che dovrà essere aggiornato ogni qualvolta vi siano cambi di equipaggio.

2. L'elenco dovrà contenere, almeno:

- a. nome e cognome del marittimo;
- b. luogo e data di nascita;

- c. luogo e data di imbarco;
 - d. luogo e data di sbarco;
 - e. i riferimenti del contratto di lavoro.
 - f. motivo dello sbarco (fine contratto, trasbordo su altra nave della medesima società di navigazione, malattia, infortunio o altre motivazioni).
- Tale elenco deve essere firmato dal Comandante della nave.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 maggio 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

**PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI AL
COMANDO E ALLA CONDOTTA DELLE UNITÀ DA DIPORTO AD USO
COMMERCIALE:**

1. Prova teorica:

- a) compiti e responsabilità del Comandante;
- b) preparazione del piano di navigazione e svolgimento pratico di un problema di navigazione in crociera, utilizzando la carta nautica di riferimento;
- c) valutazione delle condizioni meteo marine, prima della partenza e durante la rotta;
- d) conoscenza delle pubblicazioni nautiche;
- e) conoscenza sulla conduzione dell'unità in presenza di avarie delle apparecchiature di navigazione;
- f) conoscenza degli ausili per la navigazione costiera d'altura;
- g) conoscenza sugli elementi dinamici dell'unità e di stabilità;
- h) conoscenza delle procedure di emergenza di bordo (antincendio, abbandono nave, uomo in mare);
- i) conoscenza delle tecniche sulle informazioni di sicurezza ai passeggeri;
- j) conoscenza sulle procedure di manovra, in corso di navigazione e durante l'ingresso e l'uscita dai porti;
- k) conoscenza della lingua inglese, accertata nel corso dell'esame medesimo che si svolgerà anche lingua inglese;
- l) normativa internazionale antinquinamento (Marpol) e procedure di ingresso nelle aree marine protette;
- m) principi e ruolo del Comandante dell'unità nel sistema di gestione della sicurezza (Safety Management system);
- n) Modalità di relazione con le Autorità marittime straniere, in occasione delle ispezioni "Port State Control".